

## Tipo di intervento

Contributo a fondo perduto per spese connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale.

[• torna su](#)

## A chi si rivolge

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.

Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.

Professionisti non ordinistici, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'**elenco** delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet

- **registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004**
- **Elenco ministeriale associazioni professionali**

[• torna su](#)

## Requisiti

Aver iniziato l'attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale

Residenza in Friuli Venezia Giulia

Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia

Svolgimento esclusivamente di un'attività libera e professionale.

Gli interessati non devono far parte di studi associati o di società di professionisti. Inoltre non devono essere:

- lavoratori dipendenti (neanche a tempo determinato o part-time)
- titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
- collaboratori di impresa familiare
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti
- titolari di impresa individuale
  
- amministratori di società di persone o di capitali

[• torna su](#)

## Chi può presentare domanda di contributo successivamente alla scadenza del triennio

Chi ha aperto la partita IVA da più di tre anni, può beneficiare dei contributi per le spese di avvio e funzionamento se rientrante in una delle seguenti ipotesi:

1. ha esercitato un'attività professionale presso altri studi e il suo volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro.  
Per questa tipologia di soggetti la data di inizio dell'attività professionale, da cui decorre il triennio, coincide con quella di effettivo avvio dell'attività professionale in forma individuale ed è dichiarata dal richiedente il contributo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. ha variato presso la competente Agenzia delle Entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.  
Per questa tipologia di soggetti la data di inizio dell'attività professionale, da cui decorre il triennio, coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO).

[• torna su](#)

## Piano di spesa

Sono ammesse a contributo esclusivamente le domande che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro.

[• torna su](#)

## Spese ammesse

Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio.

Voci di spesa ammissibile a contributo:

- attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione
- arredi
- beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche
- software

- realizzazione o revisione di un sito internet
- spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale
- costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
- acquisto di testi
- materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
- adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale
- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione dei beni;
- locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
- premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
- oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00

Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA

Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile (es. *professionisti in regime fiscale "dei minimi"*)

[• torna su](#)

## Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.

Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro e contributo massimo è pari a 20.000,00 euro.

Non vengono concessi contributi per domande che prevedono piani di spesa ammissibile inferiori a euro 3.000,00 euro.

L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di euro 20.000,00.

[• torna su](#)

## Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata per due volte nell'arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 20.000,00.

Il triennio decorre dalla data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività, tranne nei casi espressamente previsti dal Regolamento

La domanda di contributo deve essere presentata prima dell'avvio del piano di spesa.

[• torna su](#)

## Come presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro) alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università sulla modulistica resa disponibile su questo sito web.

### ▪ **Modulistica**

[• torna su](#)

## Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione dei beni

Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo
- b) la sede legale o operativa nel territorio regionale
- c) la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

In caso di contributi ottenuti per le spese di ristrutturazione o adeguamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale il vincolo di destinazione deve essere osservato per i locali indicati nella domanda, oggetto di adeguamento o ristrutturazione